# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 febbraio 1984**

**che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania**

(84/121/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE [2], in particolare l'articolo 13 bis, paragarafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [3], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che, con decisione 83/593/CEE [4], la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con decisione 83/633/CEE [5], ha prorogato temporaneamente per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente ;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia persiste in talune circoscrizioni e che occorre sopprimere lo statuto di indenni da peste suina a tali circoscrizioni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva 72/461/CEE è soppresso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(2) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.
(3) GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 29.
(4) GU n. L 318 del 3. 12. 1983, pag. 34.
(5) GU n. L 355 del 17. 12. 1983, pag. 49.

*ALLEGATO*

**Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è soppresso**

Regierungsbezirk di Weser-Ems.